

Corte di Giustizia U.E., Sezione IV - Sentenza 15/10/2009 n. C-196/08
d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

L'art. 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, l'amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni dell'appalto in parola. La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di far sì che vi sia una concorrenza reale è adempiuto allorché l'amministrazione aggiudicatrice adotta la procedura negoziata nelle condizioni di cui all'art. 7, n. 2, della medesima direttiva.